



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **43** del **26.11.2010**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI

- Art. 6 – Denuncia delle cause di morte
- Art. 7 – Accertamento delle cause di morte
- Art. 8 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione
- Art. 9 – Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 10 – Riscontro diagnostico

TITOLO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE

- Art. 11 – Periodo di osservazione normale o ridotto
- Art. 12 – Periodo di osservazione cautelativo
- Art. 13 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione
- Art. 14 – Depositi di osservazione

TITOLO IV -DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI

- Art. 15 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 16 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti
- Art. 18 – Targhetta d riconoscimento
- Art. 19 – Fornitura gratuita di feretri

TITOLO V - TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 20 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 21 – Trasporti funebri
- Art. 22 – Orario dei trasporti
- Art. 23 – Trasferimento delle salme senza funerale
- Art. 24 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 25 – Riti religiosi o civili
- Art. 26 – Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, tumulazione o cremazione
- Art. 27 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 28 – Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 29 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

Art. 30 – Rimessa delle autofunebri

TITOLO VI- CIMITERO COMUNALE

Art. 31 – Ubicazione cimitero

Art. 32 – Disposizioni generali – Vigilanza

Art. 33 – Autorizzazione per la sepoltura

Art. 34 – Ricevimento di salme e resti mortali

Art. 35 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Art. 36 – Reparti speciali nel cimitero

TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 37 – Disposizioni generali

Art. 38 – Piano Regolatore Cimiteriale

TITOLO VIII – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 39 – Sepulture

Art. 40 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Art. 41 – Forma e classe dei campi

Art. 42 – Cippi indicativi

Art. 43 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Art. 44 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

Art. 45 – Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili

Art. 46 – Modalità di concessione – Durata

Art. 47 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Art. 48 – Norme riguardanti le sepulture a inumazione

Art. 49 – Fiori, piante e materiali ornamentali

Art. 50 – Scadenza della concessione – Recupero materiali

TITOLO IX – TUMULAZIONI

Art. 51 – Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni

Art. 52 – Atto di concessione

Art. 53 – Doveri dei concessionari

Art. 54 – Modalità di concessione

Art. 55 – Uso delle sepulture private

Art. 56 – Manutenzione

Art. 57 – Costruzione dell'opera – Termini

Art. 58 – Rinuncia a concessione a tempo determinato per sepoltura individuale

- Art. 59 – Rinuncia a concessione di aree libere**
- Art. 60 – Subentri**
- Art. 61 – Revoca**
- Art. 62 – Decadenza**
- Art. 63 – Provvedimenti conseguenti la decadenza**
- Art. 64 – Estinzione**

TITOLO X – CREMAZIONE

- Art. 65 – Autorizzazione alla cremazione**
- Art. 66 – Consegna ed affidamento delle ceneri**
- Art. 67 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**
- Art. 68 – Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze**

TITOLO XI - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

- Art. 69 – Autopsie**
- Art. 70 – Imbalsamazioni**
- Art. 71 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività**

TITOLO XII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 72 – Esumazioni ed estumulazioni**
- Art. 73 – E sumazioni ed estumulazioni straordinarie**
- Art. 74 – P ersonale che deve presenziare alle operazioni**

TITOLO XIII - SERVIZI CIMITERIALI

- Art. 75 – Manutenzione e vigilanza**
- Art. 76 – Organizzazione del servizio cimiteriale**
- Art. 77 – Custode del cimitero**
- Art. 78 – Compiti del custode**
- Art. 79 – Tenuta dei documenti obbligatori**
- Art. 80 – Mappa**
- Art. 81 – Annotazioni in mappa**
- Art. 82 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero**
- Art. 83 – Schedario dei defunti**
- Art. 84 – Scadenziario delle concessioni**

TITOLO XIV - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

- Art. 85 – Orario di apertura del cimitero**
- Art. 86 – Divieto di ingresso**

- Art. 87 – Lavori privati nel cimitero**
- Art. 88 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**
- Art. 89 – Responsabilità – deposito cauzionale**
- Art. 90 – Recinzione aree, materiali di scavo, consumi**
- Art. 91 – Introduzione mezzi d’opera e deposito materiali**
- Art. 92 – Orario di lavoro**
- Art. 93 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti**
- Art. 94 – Vigilanza**
- Art. 95 – Norme per i visitatori**
- Art. 96 – Sanzioni**

TITOLO XV – IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 97 – Funzioni – Licenza**

TITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 98 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria**
- Art. 99 – Cautele**
- Art.100 – Concessioni pregresse**
- Art.101 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto Concessorio**
- Art.102 – Strutture per il Commiato**

TITOLO XVII – NORME TRANSITORIE

- Art.103 – Censimento delle concessioni in atto**
- Art.104 – Regolarizzazione delle concessioni in atto**
- Art.105 – Regolamento speciale di polizia mortuaria**
- Art.106 – Abrogazione norme precedenti**
- Art.107 – Tutela dei dati personali**
- Art.108 – Entrata in vigore**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. n.285 del 10.09.1990 (Nuovo regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 30.12.2000, n. 396 (Nuovo Ordinamento dello Stato Civile), della Legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), del D.P.R. 380/2001 Testo Unico sull'edilizia, della Legge Regionale 15.12.2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri) ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

Art. 2 – Competenze

Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'ASL, il Comune di Aradeo provvede ad assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici allo stesso spettante ai sensi della normativa statale e regionale, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente regolamento, lo statuto ed il contratto di servizio.

La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziali ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge (art.1, comma 7 bis del D.L.27.12.2000 n. 392, convertito con modificazioni nella Legge 26/2001) e specificati dall'art. 46 del presente Regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) la visita necroscopica;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 19.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali:

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura ;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

TITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 6 - Denuncia delle cause di morte

E' fatto obbligo ai famigliari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituto e di collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita all'ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni (medico necroscopo).

In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art.7 – Accertamento di morte

Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme statali e regionali in materia.

Art. 8 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art.74 del D.P.R. 396/2000.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane rinvenute.

Qualora sussistano i casi previsti dal comma 4 dell'art.6, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 9 – Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, vengono applicate le disposizioni dell'art.74 del D.P.R. 396/2000.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 10 – Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31.8.1933, n.1592, e dall'articolo 85 del Regio Decreto 30.9.1938, n.1631 sull'ordinamento ospedaliero, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 11 – Periodo di osservazione normale o ridotto

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Detto periodo può essere ridotto in caso di decapitazione, maciullamento, accertamento mediante strumenti (elettrocardiografo per non meno di 20 minuti e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.644 del 01.12.1975 e successive modificazioni), morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o nel caso in cui il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, ed ogni qualvolta ragioni speciali lo richiedano.

Art. 12 – Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art.13 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 14 – Depositi di osservazione - Obitorio

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in detto locale sarà vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

TITOLO IV DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI

Art. 15 – Deposizione del cadavere nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.17.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16 – Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Art. 17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione)
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate per estinzione della concessione potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 18 – Targhetta di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 19 – Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 17 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose quando cioè il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall'art. 433 del C.C., non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto e per l'acquisto di un cofano mortuario in legno di larice/abete. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai servizi sociali, sulla base di una istanza sottoscritta da parte del parente più prossimo o, in assenza da parte del responsabile dei servizi cimiteriali. Solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari, il Comune effettua il servizio di trasporto nell'ambito comunale, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma in campo comune ovvero ordina la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario comune.

L'eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell'inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiari stessi.

Nel caso in cui il defunto fosse titolare, al momento del decesso, di loculo o tomba privata, le spese dello zinco, la saldatura e i diritti sanitari sono a carico del Comune.

La cassa messa a disposizione del Comune deve avere le caratteristiche di cui all'art. 17 del presente regolamento, lettera a) e lettera e) sub1.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

TITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando del Corpo di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 21 – Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I trasporti funebri da chiunque eseguiti, potranno essere soggetti alla corresponsione a favore del Comune di un diritto fisso ai sensi dell'art.19, comma 2, del D.P.R., da determinarsi con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 22 – Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

Art. 23 – Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 24 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S. L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 14, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 25 – Riti religiosi o civili

I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Il Comune di Aradeo assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, consentendo la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi famigliari.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 26 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dei servizi cimiteriali ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Art. 27 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Sindaco, a seguito di domanda degli interessati.

Art. 28 – Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Le autorizzazioni di cui agli articoli sopra richiamati, a seguito di nota di chiarimento del Ministero della Salute del 21 maggio 2002 rientra fra le attribuzioni in cui il sindaco è subentrato al Prefetto. Pertanto le salme da e per l'estero devono essere accompagnate dal cosiddetto passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco.

Art. 29 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali

attuativi.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Art. 30 – Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

TITOLO VI CIMITERO COMUNALE

Art. 31 – Ubicazione cimitero

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune di Aradeo provvede direttamente o mediante concessione di servizio al seppellimento nel cimitero comunale ubicato in via Galatina.

Art. 32- Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto.

Art. 33 – Autorizzazione per la sepoltura

Il personale addetto al cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, rilasciata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile. Dette autorizzazioni devono essere trattenute dal custode del cimitero. Lo stesso deve riportare su apposito registro il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba e del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 34– Ricevimento di salme e resti mortali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzioni di origine, cittadinanza, religione, le salme, i resti ossei e sono conservate le ceneri:

- a) dei residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
- b) degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- c) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- d) i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto nel territorio comunale;
- e) le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254.

Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la comunità aradeina, possono essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, le salme delle persone:

- nate ad Aradeo;
- i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano residenti o sepolti nel Comune;
- che abbiano avuto la loro residenza nel comune per un numero di anni pari ad un terzo dell'età compiuta alla data del decesso.

Art. 35 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Art. 36 – Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano cimiteriale o, nelle more della sua adozione dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

Gli arti e le parti anatomiche riconoscibili provenienti dalle strutture sanitarie vengono avviati alla inumazione o alla cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 37 – Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali ed inumazioni in concessione.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.285/1990.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può prevedere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 38.

Art. 38 - Piano cimiteriale

Il piano cimiteriale tiene conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone da destinare a:

- a) campi di inumazione ordinarie e in concessione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;

- e) ossario comune;
- f) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- g) locali per il personale di custodia;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

TITOLO VIII INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 39 – Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n.285. Le sepolture per inumazione ordinarie hanno durata decennale dal giorno del seppellimento.

Possono essere date in concessione aree per le sepolture per inumazione della durata di anni 30.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, celle, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76 e 77 del citato regolamento approvato con D.P.R. del 10.9.1990, n. 285, costruite dal comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Art. 40 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 41 – Forma e classe dei campi

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 42 – Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione ordinaria è contraddistinta da un cippo, (fornito e messo in opera dal comune), costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, (sempre a cura del comune), una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Su ogni fossa in campo in concessione è consentita, a richiesta dei privati, l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 70 dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

Sulla lapide può essere apposto un porta foto.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Eventuali epigrafi devono essere autorizzate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della L.15.12.1999, n.482 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 02.5.2001,n.345, e, in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano.

Le epigrafi che non rispettano quanto sopra verranno rimosse.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

Art. 43 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati.

Art. 44 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri, nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,30 metri quadrati.

Art. 45 – Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili

Per i nati morti ed i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 46 – Modalità di concessione – Durata

Le inumazioni nei campi comuni ordinarie, di durata decennale, sono gratuite.

Le inumazioni in area in concessione, della durata di anni 30, sono soggette al pagamento di tariffa.

La concessione dell'area deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente.
- b) l'importo dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione della concessione, quando prevista.

L'importo della concessione è stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 47 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285, artt.74 e 75 e dell'art.17 del presente Regolamento.

Art. 48 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; in caso di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

E' fatto divieto assoluto di eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

Art. 49 – Fiori, piante e materiali ornamentali

Sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici ed i rami non invadano le tombe vicine.

Gli ornamenti floreali non più freschi ed indecorosi dovranno essere tolti immediatamente e riposti negli appositi raccoglitori.

Allorché i fiori siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o

che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 50 – Scadenza della concessione – Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funebri posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

Le croci o le lapidi che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO IX TUMULAZIONI

Art. 51 – Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia).

La durata della relativa concessione è fissata in anni 99.

b) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie.

La durata della relativa concessione è fissata in anni 30.

c) loculi per tumulazione individuale.

La durata della concessione è fissata in anni 30 o 40.

Una volta scadute, le concessioni possono essere rinnovate per anni 10, 20 o 30.

Art. 52 – Atto di concessione

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il comune ed il concessionario.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

b) l'importo della tariffa stabilita per l'illuminazione votiva, per il periodo di durata della

concessione;

- c) l'importo dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione della concessione, quando prevista.

L'importo della concessione e della tariffa della illuminazione votiva, dei loculi per tumulazione individuale e per le cappelle ed edicole private, è stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 53 – Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Art. 54 – Modalità di concessione

La concessione dei loculi od ossari avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data del decesso.

E' consentita la deroga a quanto disposto al primo comma unicamente quando trattasi di tumulazione nei loculi sopra o sottostanti a quello occupato, intendendosi anche non immediatamente sopra o sottostanti quello occupato, di salme di un parente o di un affine entro il 2° grado.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Art. 55 – Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 56 – Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari od ai suoi aventi causa, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenga prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

In caso di inadempienza, interviene il comune addebitando le spese al concessionario.

Art. 57 – Costruzione dell’opera – Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni a cappella di famiglia, impegnano il concessionario a presentare entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, il progetto esecutivo della sepoltura privata.

Il concessionario assume obbligo di iniziare i lavori entro 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire e di ultimare la costruzione entro 3 anni dalla data di inizio lavori.

L’inosservanza a quanto sopra comporterà la decadenza della concessione senza diritto di indennità alcuna.

Art. 58 – Rinuncia a concessione a tempo determinato per sepoltura individuale

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N” anni quando il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, NON spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante, la somma a suo tempo versata.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 59 – Rinuncia a concessione di aree libere

Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno di residua durata;

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60 – Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all’Ufficio Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 61 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile dei servizi cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 62 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 63 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 54, potrà provvedere ad una nuova assegnazione direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 64 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

TITOLO X CREMAZIONE

Art. 65 – Autorizzazione alla cremazione

Il Comune di Aradeo non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino anche mediante il ricorso a convenzione o ad altre forme analoghe di gestione.

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della Legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuata da medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto; nel caso in cui la volontà sia stata manifestata dagli aventi causa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza questi lo comunica immediatamente all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso anche per via postale, telefax o telematica;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dietro esibizione del certificato del medico curante o del necroscopo che escluda sospetto di reato. In caso di morte sospetta o improvvisa l'autorizzazione alla cremazione è subordinata all'esibizione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera

h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo le modalità definiti dal direttore generale competente.

Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse della famiglia, l'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Art. 66 – Consegna ed affidamento delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri..

A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposite nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione.

Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 6 presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del

luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;

e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e una da chi prende in consegna l'urna.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

Art. 67 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della Legge 130/2001.

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Art. 68 – Ossario e cinerario comune e parco delle rimembranze

Nel cimitero comunale è presente un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeno cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Detto ossario comune è costruito in modo tale che i materiali di cui sopra siano sottratti alla vista del pubblico.

L'area a verde del parco delle rimembranze è ubicato in via Galatina; nell'area vige l'obbligo del rispetto dei divieti vigenti: calpestare aiuole, introdurre cani, a meno che non si tratti di non vedenti, e altri animali, fumare, ecc.

TITOLO XI AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 69 – Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 6.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere seguite secondo le prescrizioni di cui all'art.38 del D.P.R. 285/1990.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 70 – Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 71 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadavere portatore di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6,69 e 74 del D.P.R. 13.02.1964, n.185 in quanto applicabili.

TITOLO XII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 72 – Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione a tempo determinato.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di mineralizzazione sono fissati dal sindaco con apposita ordinanza.

Le operazioni di esumazione ed estumulazione saranno eseguite a cimitero chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, degli elenchi delle sepolture in scadenza, con pubbliche affissioni all'albo pretorio o nella bacheca posta all'ingresso del cimitero comunale.

Con le pubbliche affissioni di cui sopra viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

Art. 73 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, prima della scadenza di cui all'art. 72 del presente regolamento, si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria
- b) per trasporto in altra sepoltura
- c) per cremazione

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie si possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quale il personale addetto alle operazioni, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni ed estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 74 – Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza di personale del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del servizio di custodia del cimitero e possono prevedere la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria..

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che vengono rinvenuti nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolti diligentemente e depositati nell'ossario comune a meno che non vi sia altra disposizione da parte dei famigliari e degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

Nel caso in cui gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi debbano essere trasportati verranno riposti in contenitori sui quali verrà riportato il nome, cognome e data di morte del defunto.

Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte fatta eccezione per i casi di gratuità previsti.

TITOLO XIII SERVIZI CIMITERIALI

Art. 75 – Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali, avvalendosi del supporto della Polizia Municipale, vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

In particolare, cura la tenuta delle planimetrie aggiornate del Piano cimiteriale, che gli devono essere fornite dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 76– Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa i Servizi Cimiteriali, facente capo all'Ufficio di Segreteria;
- b) per la parte sanitaria il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni,ecc.), l'Ufficio Tecnico Comunale;

Art. 77 – Custode del cimitero

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio Servizi Cimiteriali per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda la parte tecnica e del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 78 – Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990, n.285, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 79 – Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente regolamento; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal responsabile dei servizi cimiteriali:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.8, nonché l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi competenti al controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio del comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 80 – Mappa

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

Art. 81 – Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 82 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale di servizio presso il cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale è tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
- e) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- f) segnalare al comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- g) curare la pulizia dei locali del cimitero (bagni, stanza custode, camera mortuaria);
- h) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- i) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc;
- j) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- k) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc) dando – se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- l) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella nicchia ossario (celletta);
- m) consegnare al comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
- n) osservare il divieto di affidare o cedere ad altri le chiavi dei cancelli di accesso al cimitero senza previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno del cimitero che al di fuori esso ed in qualsiasi momento.

Art. 83 – Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 84 – Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

TITOLO XIV NORME PER L'ACCESSO, I LAVORI E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 85 – Orario di apertura del cimitero

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 86 – Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo le persone cieche;
- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestiti in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni

Art. 87 – Lavori privati nei cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi e quant'altro, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio, previa esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 88 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme contenute nel Piano Regolatore cimiteriale, alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. Il rilascio del permesso di costruire nell'area cimiteriale è competenza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma di quanto al comma precedente.

Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del D.P.R. 285/90.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma dei commi 1° e 2° del presente articolo.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico, lapidi, ricordi e similari.

Art. 89 – Responsabilità – Deposito cauzionale

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

Art. 90 – Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte da evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del soggetto gestore del servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

Art. 91 – Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni particolarmente ingombranti.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 30-50 q.li previa autorizzazione da parte del responsabile del servizio, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dal responsabile del servizio.

Art. 92 – Orario di lavoro.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze da riconoscersi da parte del responsabile stesso.

Art. 93 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Il responsabile del servizio, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 94 – Vigilanza

Il personale di servizio presso il cimitero, di concerto con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale e con il responsabile dei servizi cimiteriali, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia ed urbanistica.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al responsabile dei servizi cimiteriali, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 89.

Art. 95 – Norme per i visitatori

All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
- o) l'esercizio di qualsiasi attività commerciale;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa non autorizzata previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 96 – Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato o violazioni di norme statali o regionali implicanti l'applicazione di specifici provvedimenti sanzionatori, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 applicata con la procedura di cui alla Legge n. 689/81.

Se le violazioni vengono commesse da personale dipendente del comune o dal gestore del cimitero oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

TITOLO XV IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 97 – Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici pubblici che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18/6/1931 n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al responsabile dei servizi cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di

concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al responsabile dei servizi cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 99 – Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, traslazioni, condizionamenti, ecc. o una concessione di aree o loculi) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione il comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

Il comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato

Art. 100 – Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 101 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 102 – Strutture per il Commiato

Il Comune può promuovere la realizzazione di struttura nell'ambito della quale, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi cerimonie di commiato, il cui utilizzo verrà disciplinato con provvedimento della Giunta Comunale.

La struttura del commiato è luogo interconfessionale, aperto verso l'espressione di ogni pensiero religioso. E' il luogo nel quale viene lasciata la libertà di scelta sul tipo di cerimonia e dei simboli e dei

paramenti che, all'occorrenza, si vorranno utilizzare per lo svolgimento della cerimonia stessa con la finalità principale che tali simbologie onorino le scelte espresse in vita dal defunto.

La struttura, che dovrà consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, può essere utilizzata anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

La struttura per il commiato è in ogni caso fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, la struttura deve essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

TITOLO XVII NORME TRANSITORIE

Art. 103 – Censimento delle concessioni in atto

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile dei servizi cimiteriali provvede:

- a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro – scadenario delle concessioni cimiteriali;
- c) alla proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 104 – Regolarizzazione delle concessioni in atto

Tutte le concessioni in essere non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'ufficio servizi cimiteriali notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Per le inumazioni in essere in campo comune, sulla cui area è installato un copritomba, debbono essere richieste concessioni di durata trentennale con le procedure previste dall'art. 46, comma 2 e 3 del presente regolamento.

A tal fine l'ufficio servizi cimiteriali notifica agli interessati entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento, invito a richiedere la concessione fissando un termine di 90 giorni.

Trascorso tale termine, senza che sia stata richiesta la concessione, l'inumazione è da intendersi ordinaria di durata decennale, alla cui scadenza si applica l'art. 50 del regolamento.

Art. 105 – Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni comunali, regionali, e statali applicabili in materia.

Art. 106 – Abrogazione norme precedenti

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente regolamento.

Art. 107 – Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 108 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.